

Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it

SECONDA TRANCHE

Domanda n. 1

Il concorrente deve dimostrare di avere un fatturato specifico non inferiore a € 16milioni per il lotto 1 ed a € 19milioni per il lotto 2.

Il bando prevede che se il concorrente non è in grado di presentare le suddette referenze può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento: ad esempio?

La ns. società intenderebbe partecipare alla gara in A.T.I. con altra azienda ed il raggruppamento avrebbe tutti i requisiti necessari tranne quelli richiesti dal suddetto punto, né come fatturato specifico né come fatturato totale.

Alla luce delle premesse la ns. domanda è questa: quale documenti alternativi dovremmo/potremmo produrre per poter soddisfare il requisito a noi mancante?

Risposta

Visto il tenore del quesito giova preliminarmente mettere in evidenza la distinzione, contenuta nel medesimo articolo 41 del D.lgs. 163/2006, tra requisiti e referenze in generale. Una cosa infatti sono i requisiti di capacità economica e finanziaria, quale appunto quello del fatturato specifico richiesto al punto III.2.2, lettera a) del Bando di gara, il cui possesso è richiesto ai fini della partecipazione alla gara, altra sono le referenze di cui al comma 3 dell'art. 41, atte a dimostrare il possesso dei predetti i requisiti.

Ciò premesso, si precisa che l'art. 41, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 consente all'operatore economico che vanta il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara, ma che non sia in grado di dimostrarli con i documenti indicati nella lex specialis, di essere autorizzato, ove sussistano giustificati motivi, a produrre documentazione alternativa atta a comprovare il possesso del requisito.

Pertanto, nel caso di specie, il requisito richiesto al punto III.2.2) del Bando di gara, quale requisito specifico in relazione alla peculiarità dell'appalto da aggiudicare, deve essere comunque posseduto dal concorrente, pena l'esclusione dalla gara.

L'unica eccezione della predetta regola riguarda il caso, espressamente disciplinato dalla disposizione in esame, dell'inizio dell'attività in un tempo inferiore rispetto al riferimento temporale (biennio) richiesto dal requisito in oggetto, circostanza che, nel caso di specie, non sembra ricorrere.

Si evidenzia, peraltro, che il Disciplinare di gara prevede già la documentazione alternativa atta a comprovare il requisito richiesto, e segnatamente:

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero in alternativa

- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto III.2.2, lettera b), del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione
ovvero, in alternativa

- fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero, in alternativa

- produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati che attestino la prestazione a proprio favore di forniture - con indicazione dei relativi importi e date -, complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.

Da ultimo, si rammenta la possibilità per l'operatore economico interessato alla procedura di gara che, tuttavia, non sia in possesso del requisito richiesto, di utilizzare gli strumenti della partecipazione in associazione (R.T.I. o Consorzio, eventualmente in forma più ampia rispetto a quella paventata nella domanda) e dell'avvalimento.

Domanda n. 2

Con riferimento ai chiarimenti già forniti in data 06/04/2011, la risposta al quesito 25 conferma l'interpretazione per cui sia consentito nella tabella 1 - Forniture di armadi a rack, inserire uno o più codici (quindi in quest'ultimo caso non univoci) con due caratteri variabili che stanno ad indicare l'esatto numero di rack unit dell'armadio ordinato. Si richiede di confermare che in questo caso tali codici rappresentano l'insieme dei prodotti ordinabili dalle Amministrazioni, da descrivere nell'offerta tecnica, escludendo il caso che possa essere ordinabile un armadio di altezza diversa da quelle relative ai codici indicati in offerta.

Risposta

L'Amministrazione potrà ordinare, in base alle proprie esigenze, tutte le altezze previste nel range definito da ciascuna riga della Tabella 1, indipendentemente dai codici e dalla nomenclatura utilizzati in fase di gara dal concorrente. Il costo per l'Amministrazione sarà ottenuto moltiplicando il prezzo offerto per rack unit con il numero di rack unit richiesti. Il Fornitore sarà tenuto ad eseguire l'ordinativo dell'Amministrazione fornendo un rack con altezza almeno pari a quanto richiesto. Per la compilazione della Tabella suddetta, si faccia riferimento a quanto riportato nella risposta al quesito 25 già pubblicato.

Domanda n. 3

In merito tipologia di rack previsti in tabella 1- Forniture di armadi a rack, si chiede di confermare che non vi siano specifiche in merito all'alloggiabilità di tali rack a parete piuttosto che a pavimento. In tal senso si fa notare che la richiesta relativa ai carichi da supportare (240Kg per armadi da meno di 27 UR e 480Kg per armadi da più di 27) sembrerebbe escludere la possibilità di fornire armadi da parete, in quanto incompatibili con tali carichi.

Risposta

Si conferma che non vi sono specifiche circa l'alloggiabilità degli armadi a rack.

Domanda n. 4

In merito alla modalità di compilazione della tabella 7, si elencano alcune delle domande e relative risposte ricevute.

“Domanda n. 192

ALLEGATO 3 OFFERTA ECONOMICA

Nella Tabella 7 di gara, la voce di attestazione di cavi multicoppia, riteniamo si tratti di “Servizi” piuttosto che di “Fornitura prodotti”, in quanto per attestare questi cavi telefonici (50 e 100 coppie), è presente in gara il pannello telefonico a rack da 50 porte RJ45, che non ha bisogno di “connettori”. Vorremmo capire se si vuole obbligatoriamente un codice del “produttore” (da creare ad hoc) per questo item, ritenendolo “prodotto + servizi”, oppure si riconosce che si tratta di soli “servizi”?

Risposta

Si conferma che è possibile inserire valori fittizi per marca, modello e codice identificativo per i prodotti inseriti in detta tabella.

Domanda n. 228

Rif: Allegato 3 - Offerta Economica

Si richiedono chiarimenti sulla quotazione da riportare nella tabella 7 dell'Offerta Economica "Cablaggio Strutturato - Attestazioni (comprehensive dei connettori)", in ragione del fatto che nella tabella 10 dello stesso documento, è già richiesta la quotazione di un patch panel per attestazione cavo telefonico con 50 prese frontali tipo RJ45.

Risposta

La tabella 7 si riferisce alla quotazione della attività di attestazione dei cavi multicoppia, comprensiva dei connettori RJ o IDC 110, sui patch panel quotati nella tabella 10.

Domanda n. 297

Allegato 2 Offerta Tecnica Tabella 7

In tabella occorre inserire l'indicazione di marca e modello per l'attestazione di cavo multi coppia; si richiede se debbano essere riportati tutti i modelli e tutti i codici identificativi univoci dei cavi e dei connettori precedentemente indicati nelle Tabelle 2,4,5 e 6.

Risposta

No, in quanto la tabella in questione è relativa solamente all'attestazione di cavi multicoppia. Si veda inoltre la risposta al quesito 192."

Si richiede pertanto di confermare che:

- a) la tabella in questione è relativa solamente alla prestazione di attestazione di cavi multicoppia (rif. risposta 297)
- b) dovendo inserire marca, modello, e codice identificativo è possibile inserire valori fittizi creati ad hoc, che non corrispondono a prodotti ma solo a servizi.

Risposta

Per quanto riguarda il punto a) della domanda, si precisa che in "Tabella 7 - Cablaggio Strutturato - Attestazioni (comprehensive dei connettori)" dell'Allegato 3 Offerta Economica deve essere quotato il servizio di "attestazione di cavo multicoppia", più la fornitura di eventuali connettori IDC 110 se richiesti dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda il punto b) della domanda, si conferma che è possibile inserire codici fittizi creati ad hoc.

Domanda n. 5

La risposta al quesito 49 indica che il requisito migliorativo "possibilità per le porte a 10Gbps di lavorare anche a 1Gbps" sarà assegnato "se l'apparato supporta interfacce che presentano la possibilità di lavorare sia a 10Gbps che a 1Gbps". Nella stessa risposta viene riportata la frase: "Nell'ipotesi che detta caratteristica venga garantita, i transceiver a 10Gbps offerti e quotati dovranno essere in grado di operare sia a 1 Gbps che a 10 Gbps".

Al fine di chiarire meglio quale sia la condizione che consente di acquisire il punteggio relativo, si chiede conferma della seguente interpretazione.

Il concetto di porta è da riferirsi al seguente insieme di componenti:

- interfaccia sulla scheda/apparato
- eventuale modulo di alloggiamento del transceiver
- transceiver (SFP)

In ragione di questa schematizzazione, il requisito "possibilità per le porte a 10Gbps di lavorare anche a 1Gbps" è declinato nei seguenti due casi, entrambi validi ai fini dell'acquisizione del punteggio:

1. possibilità per l'interfaccia sulla scheda/apparato + l'eventuale modulo di alloggiamento del transceiver di operare sia a 10Gbps che a 1 Gbps, equipaggiata con transceiver a 10Gbps in grado di operare sia a 1 Gbps che a 10 Gbps
2. possibilità per l'interfaccia sulla scheda/apparato + l'eventuale modulo di alloggiamento del transceiver di operare sia a 10Gbps che a 1 Gbps, equipaggiata con relativo transceiver a 10Gbps o a 1Gbps

Risposta

Ai fini dell'attribuzione del punteggio associato al requisito migliorativo in oggetto, l'interpretazione corretta è solo quella indicata nel caso numero 1.

Domanda n. 6

Si chiede di confermare che, per quanto riguarda gli switch, non sia consentito offrire uno stesso prodotto commercializzato con Brand diversi, come ad esempio nei casi di accordi tra produttore e rivenditore (accordi "OEM" Original Equipment Manufacturer) o nei casi di Brand facenti parte dello stesso gruppo economico/finanziario.

Risposta

Si conferma che non è consentito offrire uno stesso prodotto commercializzato con Brand diversi. Si precisa altresì che è possibile offrire prodotti diversi commercializzati con Brand diversi, anche nel caso in cui la titolarità di tali Brand sia in capo a soggetti tra loro in rapporto commerciale o societario.

Resta fermo che, conformemente a quanto indicato nella risposta al quesito 23 già pubblicato, anche tali prodotti devono essere, a pena di esclusione, necessariamente già commercializzati alla data di presentazione delle offerte. Con la presentazione dell'offerta, il concorrente garantisce, quindi, che tutti gli apparati offerti (switch, router, wireless e UPS) siano commercializzati, nonché garantisce che tutti gli switch offerti per ciascuna tipologia siano diversi.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione

Ing. Stefano Tremolanti

(Il Direttore)